



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale della Formazione Professionale

Il Dirigente Generale
Autorità di Gestione del PO FSE SICILIA 2014-2020

DDG n. _____ del 30 dicembre 2020

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di un servizio di assistenza tecnica – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs. n. 50/2016.



L'atto si compone di 26 pagine inclusa la presente e gli allegati

IL DIRIGENTE GENERALE
Autorità di Gestione del PO FSE SICILIA 2014-2020

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;

VISTO l’articolo 22 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 con il quale “Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole “Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale” sono state sostituite dalle parole “Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale”

VISTO il decreto n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in via transitoria, ha attribuito le strutture del funzionigramma di cui all’allegato 1 del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 al Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto alla Studio e al Dipartimento regionale della Formazione Professionale;

VISTO il Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013 n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE)n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1304, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTA la direttiva 2014/24/UE;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7.3.2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25.2.2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, per quanto riguarda le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi previsti dai programmi;

VISTO la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana del 26 febbraio 2015, n. 39, che adotta il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana del 13 ottobre 2015, n. 258 che ha disposto di affidare la gestione di una parte degli interventi a due strutture regionali competenti per le tematiche previste dal PO FSE Sicilia 2014-2020;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana del 30 maggio 2018, n. 215 che ha disposto la modifica della dotazione finanziaria dell’Asse V - Assistenza tecnica;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 362 del 10 ottobre 2019 “PO FSE SICILIA 2024/2020 - Decisione della Commissione Europea C(2019) 5636 finale del 24 luglio 2019. Riprogrammazione del programma e riallocazione della riserva di efficacia

dell'Asse 3 "Istruzione e Formazione professionale" a favore dell'Asse 1 "Occupazione-Approvazione";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. riguardante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 riguardante "Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio";

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 riguardante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"

VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, approvato con la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10;

VISTA la deliberazione n. 172 del 14 maggio 2020 con la quale la Giunta regionale di Governo, in attuazione delle previsioni contenute nell'Allegato 4/1 - 9.2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha approvato tra l'altro il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020;

VISTO il D.D. n. 959 del 31 luglio 2020 con il quale il Ragioniere Generale ha iscritto, per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo di spesa di parte corrente 372519 (Codice Piano dei conti finanziario di cui all'Allegato 6/1 D. Lgs. n. 118/2011 U.1.03.02.11.999) della Rubrica del Dipartimento regionale della Formazione Professionale, in atto intestato nel Sistema Informatico Contabile alla Rubrica del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, la somma complessiva di € 2.000.000,00;

VISTA la nota n. 11258 del 12 novembre 2020 con la quale si è provveduto a richiedere al Servizio 2 "Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della spesa dell'Amministrazione regionale" del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro l'iscrizione, per l'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di spesa di parte corrente 372519 (Codice Piano dei conti finanziario di cui all'Allegato 6/1 D. Lgs. n. 118/2011 U.1.03.02.11.999) della Rubrica del Dipartimento regionale della Formazione Professionale, in atto intestato nel Sistema Informatico Contabile alla Rubrica del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, della somma € 550.000,00 per l'attivazione di un servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica per l'espletamento di alcune attività riconducibili all'attuazione del PO FSE 2014-2020;

CONSIDERATO che ad oggi l'iscrizione avanzata con la suddetta nota n. 11258/2020 non ha avuto seguito e che, comunque, per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo di spesa di parte corrente 372519 residua una disponibilità pari a € 204.969,39 sufficiente per procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa;

CONSIDERATO, altresì, che con la suddetta nota n. 11258/2020 si è anche rappresentato che, per l'iscrizione relativa all'esercizio finanziario 2021 delle somme occorrenti per l'attivazione di un servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica per l'espletamento di alcune attività riconducibili all'attuazione del PO FSE 2014-2020, si sarebbero impiegate quelle per cui si era già disposta apposita iscrizione con il D.D. n. 959 del 31 luglio 2020 del Ragioniere Generale;

VISTA la nota n. 13022 del 27 novembre 2020 con la quale la dott.ssa Giovanna Ferrauto, dirigente responsabile del Servizio 6 "Sistema di accreditamento e delle competenze della Formazione Professionale" del Dipartimento regionale della Formazione Professionale, è stata nominata quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.) relativo all'acquisizione di un

servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica per l'espletamento di alcune attività riconducibili all'attuazione del PO FSE 2014-2020;

VISTA la nota n. 13246 del 30 novembre 2020 con la quale la dott.ssa Maria Concetta Caviglia, dirigente responsabile dell'Area "Affari Generali" del Dipartimento regionale della Formazione Professionale, è stata nominata quale direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) relativo all'acquisizione di un servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica per l'espletamento di alcune attività riconducibili all'attuazione del PO FSE 2014-2020;

CONSIDERATO che per attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di un servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica per l'espletamento di alcune attività riconducibili all'attuazione del PO FSE 2014-2020, al momento quantificato in € 1.400.000,00 oltre I.V.A. ovvero € 1.708.000,00 I.V.A. compresa, è necessario formalizzare con apposita determina a contrarre la volontà di questa Amministrazione;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 372519 è congrua per poter accogliere la spesa stimata per l'acquisizione di un servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica per l'espletamento di alcune attività riconducibili all'attuazione del PO FSE 2014-2020;

VISTA la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e, in particolare, l'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento per i contratti pubblici, le stazioni appalti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO il D.P.R. del 10 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1" recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE";

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento;

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 8 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo che "a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge" precisando al comma 4 che "tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e nel decreto del Presidente della Regione 1 gennaio 2012, n. 1", si intendono riferiti alle omologhe e disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione";

VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" di cui alla Determinazione n. 1096 del 26/10/2016;

VISTO il Regolamento 2020/460 del 30 marzo 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari

degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19" pubblicata sulla GUCE 2020/C 108 I/01 dell'1 aprile 2020, che consente agli acquirenti pubblici di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara al fine reperire servizi entro il termine più breve possibile;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. **Cura Italia**) contenente "3 misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.70 del 17.3.2020), entrato in vigore il 17 marzo 2020 e convertito con modificazioni dalla Legge. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);

VISTO il Documento illustrativo e il Vademecum ANAC (pubblicati in data 9 aprile 2020) per l'accelerazione e la semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara, specie per affidamenti di lavori fino ad 1 milione di euro e di servizi e forniture fino alle soglie europee.

il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. **Rilancio**) contenente "3 misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche economiche e sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21) entrato in vigore il 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), in particolare l'art. 65, a norma del quale "le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2009, n. 2 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020";

il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. **Semplificazioni**) recante "3 misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", recentemente convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (in vigore dal 15 settembre 2020), che, al dichiarato scopo di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è intervenuto anche in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi attraverso disposizioni che introducono una diversa procedura di aggiudicazione per taluni nuovi affidamenti;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea dell'1 luglio 2020 recante disposizioni in materia di "Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione";

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo dell'1 luglio 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza; la Comunicazione della Commissione Europea dell'1/07/2020 dal titolo "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza";

il "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID" notificato da ANPAL a tutte le Regioni il 31/08/2020;

CONSIDERATO che:

- che l'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia, per l'espletamento di alcune attività riconducibili al PO FSE 2014-2020, necessita di fruire di servizi di supporto e assistenza tecnica;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per la durata di sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, al 31 gennaio 2021;
- in forza dell'emergenza nazionale causata dal Covid-19 sono stati emanati diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti specifiche disposizioni al fine di fronteggiare detta emergenza, molte delle quali hanno avuto un notevole impatto sulla disciplina dei contratti pubblici prevedendo, tra l'altro, diverse procedure di aggiudicazione per nuovi affidamenti in un'ottica di celerità e semplificazione;
- in particolare, il D.L. n. 76/2020 all'articolo 2, con specifico riferimento all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, come quello de .uo, prevede che "al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonc, - al fine di far fronte alle ricadute economic,e negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del #056) 1 12, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo .ualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento e. uivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
- nello specifico, al comma 3 del suddetto articolo è consentito alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 mediante la **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016**, per i settori ordinari;
- la suddetta procedura negoziata "può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati! 8a procedura negoziata di cui all'articolo " del decreto legislativo n! +0 del 201 , per i settori ordinari 9 pu: essere utilizzata altres; per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo "+ del decreto legislativo n! +0 del 201 , anc, e in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 2& del decreto/legge 22 giugno 2012, n! (" , convertito, con modificazioni, dalla legge & agosto 2012, n! 1 "\$, c, e, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dic, iarazione dello stato di emergenza sanitaria da #056) 112 del "1 gennaio 2020, abbiano stipulato con le public, e amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 2+2/bis del decreto legislativo " aprile 200 , n! 1+2" <comma 3);
- nei suddetti casi "salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ***l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento!*** 6l mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente,

la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento e viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto" (comma 1);

- per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture non, - dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo settembre 2011, n° 112, non, - dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n° 40 e delle disposizioni in materia di subappalto (comma 1);
- **l'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 ("Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara")** consente alle amministrazioni aggiudicatrici di "aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti". In particolare, al comma 2, lett. c) prevede che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

RITENUTO che:

- la situazione epidemiologica causata dal Covid-19 ha determinato pregiudizievoli ripercussioni sul regolare espletamento dell'attività amministrativa in quanto le nuove azioni messe in atto (esempio CIG, spese per il personale sanitario e DBI, voucher alimentari, dispositivi per la didattica a distanza,..) a valere sul PO FSE determinano un elevato onere amministrativo per le Amministrazioni regionali aggravato dalla necessità di completare le attività di chiusura e rendicontazione entro la chiusura del periodo contabile e comunque entro e non oltre il 31/07/2020;
- la carenza di personale, specializzato e non, all'interno dell'Amministrazione regionale, come comprovato dal piano di fabbisogno dell'Amministrazione è già manifestamente grave per quanto riguarda l'espletamento delle attività ordinarie tale da indurre la stessa Amministrazione a ricorrere normalmente al supporto dell'assistenza tecnica;
- con la legge 12 maggio 2020 n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022" è stato autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie fino alla concorrenza dell'importo di **120 milioni di euro**, per l'attuazione degli interventi di cui ai **commi 17-28 dell'articolo 5**, "al fine di recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa della pandemia da Covid-19, ridurre il rischio di dispersione scolastica e le conseguenze negative sui soggetti "N/A", non, - per garantire i livelli occupazionali nei settori dell'istruzione e della formazione professionale e per favorire l'implementazione di strategie volte al potenziamento

della didattica digitale e al più ampio esercizio del diritto allo studio in riferimento a tutti i segmenti di istruzione e formazione”(art. 5, comma 16);

- in particolare, i commi 17-28 dell’art. 5 prevedono i seguenti stanziamenti per interventi di competenza del già Dipartimento Istruzione e Formazione professionale, oggi Dipartimento Formazione professionale giusta l.r. 23/2019 e successivo D.A. n. 980 del 29/05/2020:
- 15.000.000,00 euro per le spettanze degli anni precedenti ai lavoratori tramite fondo di garanzia (**comma 17**);
- 10.000.000,00 euro per attivazione di percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale (**comma 18**);
- 4.000.000,00 euro per le Scuole paritarie siciliane che abbiano ridotto le rette di frequenza alle famiglie (**comma 19**);
- 5.000.000,00 euro per attrezzature e programmi informatici e il traffico dati per gli enti accreditati (**comma 21**);
- 5.000.000,00 euro per misura a tantum per gli universitari non percettori dei contributi ERSU (**comma 22**);
- 6.000.000,00 euro per contributi per il diritto allo studio agli idonei non finanziati per esaurimento risorse (**comma 23**);
- 8.000.000,00 euro, di cui 5.000.000,00 per i contratti di specializzazione e 3.000.000,00 per i dottorati di ricerca (**comma 25**);
- 4.000.000,00 euro per le Università Siciliane che iscrivano studenti già iscritti in Università non Siciliane (**comma 27**);
- 3.000.000,00 euro di cui 1,5M euro per scuole 0-3 anni e 1,5M euro per scuole 3-6 anni (**comma 28**).
- più specificamente, al fine di fornire copertura finanziaria ai suddetti interventi sono state individuate risorse disponibili su varie fonti di finanziamento:
- nell’ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020, Asse 3 – OT 10, si intende dare copertura finanziaria per complessivi 16M euro per gli interventi di cui ai commi 21, 22 e 23;
- gli interventi relativi ai commi 17, 18, 19, 25, 27, 28 possono trovare copertura finanziaria e valere sulle risorse non impegnate dell’Asse 8 del POC 2014-2020 a titolarità del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, per un importo pari a 42,5M euro.
- il PO - la cui dotazione complessiva è pari a € 820.096.428,00 - presenta alla data del 23 ottobre 2020 un tasso di risorse programmate pari al 93,56% (€ 767.251.420,29) ed un livello di spese certificate pari a circa il 25% sul totale programmato, di guisa che scaturisce la necessità di garantire l’attuazione della spesa entro i termini previsti onde scongiurare la perdita di risorse comunitarie;
- l’emergenza epidemiologica ha costituito anche per la gestione del PO FSE 2014-2020 e dei programmi comunitari in genere un evento imprevedibile di fronte al quale la Commissione Europea ha reagito attivando prontamente nuove iniziative tese a dare risposta alla pandemia utilizzando proprio le risorse dei programmi comunitari in corsa, adottando un meccanismo di salvaguardia degli obiettivi iniziali, grazie all’utilizzo del PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC);

- in virtù dei Reg. 2020/460 e 2020/558, con i quali sono state modificate alcune regole di attuazione del PO, si è reso possibile l'ammissione a finanziamento di nuove categorie di spesa prima non previste;
- al fine di far fronte all'emergenza e dare un forte impulso alla rinascita economica degli Stati membri la Commissione Europea ha approvato, tra le tante, l'iniziativa denominata "Next Generation Eu", strutturata su tre pilastri, uno dei quali dedicato a rilanciare l'economia dell'UE incentivando l'investimento privato;
- al fine di far fronte all'emergenza e dare un forte impulso alla rinascita economica degli Stati membri la Commissione Europea ha approvato, tra le tante, l'iniziativa denominata "REACT-UE", la quale ha previsto a carico degli attuali programmi della politica della coesione, e cioè i PO regionali e i PON, l'assegnazione di 55 miliardi di euro sino al 2022, disponibili in virtù dell'approvazione del bilancio europeo (avvenuta in data 16/12/2020) a partire dal primo semestre del 2021, in funzione della gravità delle conseguenze della crisi, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile;
- al fine di far fronte all'emergenza e dare un forte impulso alla rinascita economica degli Stati membri la Commissione Europea ha approvato, tra le tante, l'iniziativa concernente il fondo "Sure" a sostegno delle misure di ammortizzazione sociale, nell'ambito della quale l'Italia figura come primo beneficiario;
- il D.L. 34 "Rilancio" all'art. 242 del convertito in legge 77/2020 ha previsto un Accordo con lo Stato anche al fine di salvaguardare il PO dal rischio di non poter raggiungere la soglia n+3 fissata dai regolamenti comunitari e di salvaguardare le iniziative che, interrotte a causa del COVID 19, rischiano di non poter essere completate entro il 2023, anno di chiusura del PO FSE sicilia 2014/20;
- l'istituendo Accordo con lo Stato, e le iniziative comunitarie di cui sopra hanno reso necessaria la riprogrammazione e rimodulazione del PO e dei target degli indicatori, di cui alla decisione C(2020) 9420, che dovrà essere completata con una seconda riprogrammazione – come specificato dalla CE con mail del 06/11/2020 e ribadito in sede di Comitato di Sorveglianza - al fine di allineare il piano finanziario del PO FSE Sicilia 2014-2020 alle spese per COVID 19 effettivamente imputate al PO entro il 30/06/2021, permettendo così che il rimborso della Ce sulla domanda di pagamento intermedio finale da produrre entro il 31 luglio 2021 avvenga sul piano finanziario già consolidato del PO;
- in un'ottica di riprogrammazione del PO potranno essere, quindi, imputate entro il termine ultimo del 30 giugno 2021 e certificate entro il 31 luglio 2021 dell'attuale esercizio finanziario le spese sostenute dagli Stati membri per fronteggiare l'emergenza COVID 19, liberando le risorse del cofinanziamento nazionale e regionale al fine di dare liquidità agli Stati membri in un momento di estrema difficoltà;
- in data 22 dicembre 2020 con nota n. 54408 il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha inoltrato formale e urgente richiesta di assistenza tecnica al fine di poter predisporre tutti gli atti necessari per la imputazione (entro il 30 giugno 2021) e la relativa certificazione entro il 31 luglio 2021, nel corso quindi dell'attuale periodo contabile, delle spese relative alla CIG in deroga, supportando altresì i procedimenti di istruttoria delle numerose pratiche, la cui tardiva lavorazione rischierebbe di aggravare seriamente le condizioni economiche degli aventi diritto e, più in generale, l'economia dell'intero territorio nonchè per

- espletare le procedure amministrative necessarie per attuare l'art. 242 del DL 34, mettendo così in sicurezza importanti iniziative previste nel PO ed a rischio di non poter essere concluse per l'interruzione dovuta all'emergenza da COVID-19;
- in data 23 dicembre 2020 con nota n. 43407 il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha inoltrato formale e urgente richiesta di assistenza tecnica al fine di poter al fine di poter predisporre tutti gli atti necessari per la imputazione (entro il 30 giugno 2021) e la relativa certificazione entro il 31 luglio 2021, nel corso quindi dell'attuale periodo contabile, delle spese relative alle spese al personale sanitario reclutato per far fronte all'emergenza, nonché alla rendicontazione dei voucher alimentari, supportando altresì i procedimenti di istruttoria delle numerose pratiche, la cui tardiva lavorazione rischierebbe di aggravare seriamente le condizioni economiche degli aventi diritto, nonché, in particolare, per espletare le procedure amministrative necessarie per attuare l'art. 242 del DL 34, mettendo così in sicurezza importanti iniziative previste nel PO ed a rischio di non poter essere concluse per l'interruzione dovuta all'emergenza da COVID-19;
 - gli intendimenti e le finalità sinora esposte sono state ribadite, da ultimo, nel corso della riunione del Comitato di sorveglianza dello scorso 14 dicembre, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dalle iniziative comunitarie "Next Generation Eu", "REACT-UE" e il fondo "Sure";
 - proprio a fronte della necessità di espletare la dovuta rendicontazione della spesa pubblica entro il 31/07/2021, tenuto altresì conto dei suddetti stanziamenti previsti, di guisa occorre acquisire un impellente supporto tecnico specialistico, tale per cui si rende necessario affidare la fornitura del relativo servizio nel più breve tempo possibile;
 - la grave emergenza in corso rende indilazionabili l'attivazione di urgenti interventi al fine di fronteggiare lo stato di crisi;
 - gli ordinari termini della procedura di evidenza pubblica non consentono, infatti, di soddisfare le suddette esigenze entro i ridotti termini previsti;
 - solo in data 18 dicembre 2020 la Commissione Europea con Decisione C(2020) 9420 di pari data ha formalizzato la possibilità di poter rendicontare le spese per fronteggiare l'emergenza utilizzando il tasso di cofinanziamento comunitario al 100%, possibilità prevista entro e non oltre l'attuale periodo contabile, come risulta dalla riprogrammazione del PO FSE Sicilia 2014-2020;
 - l'urgenza legata all'emergenza in corso consente di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare procedure aperte o ristrette;
 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, comma 6, d.lgs. 50/2016 e degli art. 2, comma 7, e art. 7 d.lgs. 224/2018 il (Codice della protezione Civile), il verificarsi di una circostanza di somma urgenza (art. 7 d.lgs. 224/2018) legittima l'adozione di procedure d'urgenza finalizzate al superamento dell'emergenza (art. 163 d.lgs. 50/2016) anche tramite l'attuazione coordinata di misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, nonché l'attuazione di prime misure idonee a fronteggiare i danni subiti dalle attività economiche e produttive;
 - in un'ottica di impulso ed accelerazione agli approvvigionamenti pubblici per superare lo stato di grave crisi economica e sociale conseguente all'emergenza sanitaria in atto, si rende pertanto necessario acquisire i suddetti servizi (meglio specificati nell'allegato avviso) nella misura strettamente necessarie alle finalità previste nella presente

determina, mediante la procedura ad evidenza pubblica negoziata d'urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da valutarsi sulla base degli elementi meglio specificati nell'apposita lettera di invito;

- le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata del periodo emergenziale;
- gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'Accordo Quadro (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3, D.lgs. 50/201) nonché l'assenza della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

VISTA la nota n. 17518 del 30 dicembre 2020 con la quale il Responsabile unico del procedimento relativo all'acquisizione di un servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica per l'espletamento di alcune attività riconducibili all'attuazione del PO FSE 2014-2020 ha trasmesso gli atti propedeutici all'avvio della procedura de quo;

CONSIDERATO che gli atti pervenuti con la suddetta nota n. 17518/2020 risultano essere coerenti e condivisibili da parte dell'Autorità di Gestione del P.O. FSE Sicilia 2014-2020;

CONSIDERATO, altresì, che l'intervento risulta compatibile con l'obiettivo specifico "Rafforzare i processi di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza" degli interventi previsti dal P.O. FSE Sicilia 2014-2020 e che la relativa spesa graverà sull'Asse prioritario 5 "Assistenza tecnica";

RITENUTO di dover acquisire, tramite uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica per l'espletamento di alcune attività riconducibili all'attuazione del PO FSE 2014-2020:

D E C R E T A

Articolo 1

)etermina a contrarre, ai sensi dell'art. 63, comma 2) del d.lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di un servizio di assistenza tecnica

Per tutto quanto esposto in premessa l'Autorità di Gestione del PO FSE SICILIA 2014-2020 è venuta nella determinazione di acquisire un servizio di assistenza tecnica a supporto della stessa Autorità e, pertanto, si provvede:

1. ad indire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, procedura negoziata senza bando d'urgenza volta alla conclusione di un contratto, la cui scadenza è fissata sin d'ora improrogabilmente al 31 luglio 2021, avente ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza tecnica nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, come meglio specificata nella presente determina e negli allegati di gara;
2. ad utilizzare la suddetta procedura negoziata d'urgenza avendo a tal fine l'Amministrazione verificate le ragioni di estrema urgenza, come sopra esposte, a tutela del bilancio pubblico, stante il pregiudizio causato dalla situazione epidemiologica e la conseguente necessità di accelerare la procedura di scelta del contraente avviando il prima possibile gli interventi previsti;

D.D.G. n. _____/F.P. del 30 dicembre 2020

“Assistenza Tecnica al PO FSE 2014-2020, di cui al capitolo di spesa 352519 del Bilancio della Regione Siciliana. L’acquisizione del C.U.P. e del C.I.G. sarà effettuata con il successivo provvedimento di approvazione del conseguente Contratto di cui alla procedura individuata dall’articolo 1 del presente decreto. L’operazione è codificata con il seguente codice di V livello - U.1.03.02.11.999 - del piano dei conti integrato di cui all’Allegato 6/1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7rticolo \$
Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento dei servizi oggetto dell’articolo 1 del presente decreto è la dott.ssa Giovanna Ferrauto, Dirigente responsabile del Servizio 6 “Sistema di accreditamento e delle competenze della Formazione Professionale” così come individuato con nota n. 13022 del 27 novembre 2020.

7rticolo +
) irettore dell*esecuzione del contratto

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei servizi oggetto dell’articolo 1 del presente decreto è la dott.ssa Maria Concetta Caviglia, Dirigente responsabile dell’Area 2 “Affari Generali” così come individuato con nota n. 13246 del 30 novembre 2020.

7rticolo
Ragioneria

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica per il prescritto visto.

7rticolo &
/ubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e sul sito istituzionale www.sicilia-fse.it.

Palermo, li 30 dicembre 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Giovanna Ferrauto

L’Autorità di Gestione
Patrizia Valenti